

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Proroga dell'11 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 6 giugno 2000, del 23 gennaio 2001, del 8 novembre 2002, del 21 gennaio 2003, del 22 agosto 2003, del 13 gennaio 2004, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005 e del 9 marzo 2005¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, è prorogata².

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.

11 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 1998 4469–4471, 1999 2934–2935, 2000 3086–3087, 2001 155, 2002 6769–6770, 2003 366 5285–5287, 2004 153 2265–2266, 2005 1975–1976 2023–2024

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

